



## **Delibera n. 1702**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. PIETRO CALELLA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 691 del 21 settembre 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pietro Calella, nato a Martina Franca (TA), il 28 aprile 1966;

PREMESSO che in data 13 gennaio 2021 (prot. n. 0002559) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica di *[omissis]* inerente al Sig. Calella;

PREMESSO che dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il Sig. Calella è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 7 aprile 2021 (prot. n. 0026087), l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Calella, fornendo riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall'Organismo il 2 aprile 2021 (prot. n. 0025069), ha rappresentato che:

- il *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- è notoria [omissis];
- il [omissis];
- [omissis];
- lo stesso consulente, negli anni indicati, [omissis];
- il [omissis];

PREMESSO che con nota del 15 aprile 2021 (prot. n. 0028505), il sopracitato Avv. [omissis], fornendo riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall'Organismo il 13 aprile 2021 (prot. n. 0027796), ha trasmesso [omissis] emesso nei confronti del consulente finanziario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], relativamente al procedimento penale [omissis];

PREMESSO che il sopra richiamato [omissis], riportante la data [omissis], ha chiarito che il Sig. Calella risulta imputato, nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, per [omissis];

PREMESSO che con lettera del 23 aprile 2021 (prot. n. 0030473), notificata all'interessato nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Calella l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato, per il reato di cui [omissis], nell'ambito del procedimento penale individuato [omissis];

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 3 maggio 2021 (prot. n. 0032313), integrata il 5 maggio 2021 (prot. n. 0032385), l'Avv. [omissis], nell'interesse del Sig. Calella, ha presentato istanza d'accesso agli atti del procedimento cautelare. In data 7 maggio 2021 (prot. n. 0033231) l'Organismo ha fornito riscontro all'istanza d'accesso, trasmettendo la documentazione inerente al procedimento cautelare;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento l'Avv. [omissis], in data 19 maggio 2021 (prot. n. 0036542), nell'interesse del citato consulente finanziario, ha presentato deduzioni difensive, nell'ambito delle quali ha rappresentato le seguenti circostanze:

- 1) non è [omissis];
- 2) [omissis];



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- 3) dalla data *[omissis]*;
- 4) per quanto concerne *[omissis]*;
- 5) *[omissis]*;
- 6) non si rivelerebbero, in relazione *[omissis]*;
- 7) sulla base degli elementi sopra riportati è stato richiesto all'Organismo *[omissis]*;

PREMESSO che in data 14 giugno 2021 (prot. n. 0041671) è pervenuto il certificato dei carichi pendenti inerenti al consulente finanziario, alla data del *[omissis]*, a tenore del quale non sono riportati aggiornamenti con riferimento al procedimento penale precedentemente indicato;

PREMESSO che nota del 15 giugno 2021 (prot. n. 0041766) il Sig. Calella ha comunicato *[omissis]*;

PREMESSO che in data 16 giugno 2021 (prot. n. 0042001) l'Avv. *[omissis]*, nell'interesse del consulente finanziario, ha presentato una integrazione alle deduzioni difensive, entro la quale ha evidenziato le seguenti circostanze, allegando copia *[omissis]*:

- il procedimento penale *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che sulla base di quanto dedotto in sede di integrazione alle deduzioni difensive, la Parte ha ribadito la precedente richiesta di archiviazione del procedimento cautelare nei confronti del Sig. Calella;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato per il quale il Sig. Calella è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al consulente finanziario, consistenti [omissis], sono idonei - [omissis]- a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;



RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dall'Avv. [omissis], in data 19 maggio 2021, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, [omissis];
- concernono, similmente, il solo merito del procedimento penale e, comunque, non afferiscono alle valutazioni proprie dell'Organismo in relazione al procedimento di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, le considerazioni [omissis]. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;
- [omissis];
- non risultano, infine, rilevanti ai fini delle valutazioni operate dall'Organismo [omissis], dal momento che il citato art. 7-septies, comma 2, del TUF, prevede che l'Organismo possa, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abbia assunto la qualità di imputato per uno dei delitti previsti dalla medesima norma, non limitando la cognizione da parte del medesimo [omissis];

RILEVATO che, con riferimento a quanto dedotto in data 16 giugno 2021, si evidenzia che non comportano il venir meno dei presupposti del procedimento cautelare in esame [omissis], dovendo in tale sede l'Organismo valutare solo l'attuale pendenza di un procedimento penale per reati rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare giudizi di merito in relazione al potenziale esito del medesimo;

CONSIDERATE la natura e le finalità della misura cautelare in esame, nonché le circostanze per le quali il consulente ha assunto la qualità di imputato – e, in particolare, [omissis] – si ritiene che quanto richiesto nell'ambito delle suddette deduzioni difensive, a prescindere dalla generalità della formulazione, non risulti rilevante in ordine al perimetro valutativo riconosciuto in capo all'Organismo;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Calella, di un provvedimento di sospensione



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Calella dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Calella dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

### DELIBERA

che il Sig. Pietro Calella, nato a Martina Franca (TA), il 28 aprile 1966, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti